

nonché al Protocollo Nazionale sul Lavoro in Modalità Agile del 7 dicembre 2021 ed in conformità con i principi di seguito delineati.

ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

In considerazione degli elementi di flessibilità che rendono l'istituto del Lavoro Agile particolarmente indicato nella gestione di situazioni individuali che presentino elementi di peculiarità, anche in analogia con i principi enunciati dagli organismi internazionali in materia di uguaglianza e pari opportunità, Azienda e OO.SS. convengono che siano valutate con particolare attenzione, anche in relazione alla pianificazione delle giornate di Lavoro Agile e ferma restando la necessaria compatibilità con le esigenze organizzative dell'Azienda, le richieste di attivazione del Lavoro Agile da parte di personale che versi in una delle seguenti fattispecie:

- a) lavoratrici/lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità/paternità;*
- b) lavoratrici/lavoratori in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992;*
- c) lavoratrici/lavoratori con figli in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992;*
- d) lavoratrici/lavoratori impiegati ai sensi della L. 68/1999;*
- e) risorse in condizione di fragilità, adeguatamente accertata ai sensi delle disposizioni di legge;*
- f) lavoratori appartenenti a nucleo familiare monoparentale.*

LUOGO DELLA PRESTAZIONE

Ferma restando l'assegnazione della lavoratrice/del lavoratore Agile presso la propria sede di lavoro, nella giornata di esecuzione dell'attività lavorativa in modalità Agile la prestazione potrà essere svolta presso uno dei luoghi indicati dalla lavoratrice/dal lavoratore nell'Accordo individuale, situati nel territorio nazionale e riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) proprio domicilio/propria residenza;*
- b) altro luogo chiuso che garantisca adeguati livelli di privacy e sicurezza. In occasione della programmazione delle singole giornate di Lavoro Agile, di cui al successivo punto 3, la/il dipendente dovrà di volta in volta indicare il luogo, tra quelli riportati nell'Accordo Individuale, in cui presterà l'attività per la giornata oggetto di pianificazione.*

Qualora, durante la giornata di Lavoro Agile, la lavoratrice/il lavoratore abbia necessità di variare il luogo prescelto e/o di spostarsi verso un diverso luogo tra quelli riportati nell'Accordo Individuale, presso cui completare la prestazione lavorativa, la stessa/lo stesso dovrà darne preventiva comunicazione via email al Responsabile diretto. Con riferimento al luogo di svolgimento della prestazione in Lavoro Agile, si precisa che lo stesso costituisce sede di lavoro a tutti gli effetti legali e contrattuali, compresa la tutela in merito agli infortuni sul lavoro, in coerenza con le disposizioni previste dall'art. 23 della Legge n. 81/2017. Nelle giornate di Lavoro Agile non sarà richiesto lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la sede di un cliente e, nei confronti della lavoratrice/del lavoratore, non troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 40 (Trasferta) del CCNL vigente. Fa eccezione il caso in cui durante la giornata di Lavoro Agile alla lavoratrice/al lavoratore